Civile Ord. Sez. 1 Num. 25533 Anno 2026
Presidente: PAZZI ALBERTO
Relatore: ZULIANI ANDREA
Data pubblicazione: 18/09/2026

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17175/2022 R.G. proposto da

SIENA NPL 2018 S.r.l., in persona della procuratrice Juliet S.p.A. (oggi Cerved Credit Management S.p.A.), rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato (subentrato all'avv. Saverio Gigliotti)

- ricorrente principale e controricorrente incidentale -

contro

Fallimento di Marco Giosuè MANCA, già titolare dell'impresa individuale «Manca Real Estate di Manca Marco Giosuè» (cui è stato riunito il fallimento della società di fatto tra Marco Giosuè Manca, Gianantonio Dalle Carbonare e Mario Tracanella e degli stessi personalmente, quali soci illimitatamente responsabili), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Meneghini

- controricorrente principale e ricorrente incidentale -

avverso il decreto cron. n. 4288/2022, depositato dal Tribunale di Vicenza in data 26.5.2022;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.9.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Siena NPL 2018 S.r.l. – quale titolare dei crediti ceduti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – propose domanda di ammissione al passivo del fallimento di Marco Giosuè Manca di tre crediti, due dei quali – più consistenti – derivanti da altrettanti contratti di mutuo ipotecario ed uno relativo al saldo passivo di un conto corrente.

Il giudice delegato ammise al passivo parzialmente il credito da saldo di conto corrente (aspetto che non è qui oggetto di cognizione) e rigettò la domanda con riferimento ai crediti ipotecari, ritenendo nulli i contratti di mutuo, in quanto finalizzati a permettere alla banca di rientrare da precedenti esposizioni chirografarie, in una situazione economica e finanziaria dell'imprenditore che non avrebbe consentito l'erogazione di ulteriori finanziamenti.

Siena NPL 2018 S.r.l. propose opposizione allo stato passivo, che venne tuttavia respinta *in parte qua* dal Tribunale di Vicenza (che riconobbe soltanto un maggior credito chirografario da saldo di conto corrente), condividendo le valutazioni del giudice delegato sulla nullità dei mutui e ritenendo non spettante nemmeno la mera restituzione delle somme indebitamente erogate, in virtù della regola della *soluti retentio*, posta dall'art. 2035 c.c. con riguardo alla «prestazione contraria al buon costume».

Contro il decreto del tribunale, Siena NPL 2018 S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Il fallimento si è difeso con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Siena NPL 2018 S.r.l. ha replicato con controricorso al ricorso incidentale.

Nei rispettivi termini di legge per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso principale (e la conseguente inammissibilità di quello incidentale) ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione e\o falsa applicazione degli artt. 134, n. 4, e 118 att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Il motivo censura il decreto del tribunale, perché ritenuto privo di una effettiva motivazione, in mancanza della necessaria indicazione delle specifiche disposizioni di legge penale dalla cui violazione si è tratta la conseguenza della nullità dei contratti di mutuo.

2. Con il secondo motivo il decreto viene censurato per «Violazione e\o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4, legge fall., 218 legge fall., 216 legge fall. e 110 c.p., nonché di cui all'art. 1418 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.».

La ricorrente, procedendo essa stessa all'analisi delle norme penali invocate dalla difesa del fallimento (ma non menzionate nella motivazione del decreto impugnato), sostiene che la relativa violazione non sussiste nel caso di specie o, comunque, non potrebbe determinare l'affermata nullità dei contratti di mutuo.

3. Il terzo motivo di ricorso principale prospetta «violazione\falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La ricorrente lamenta un'omessa pronuncia sulla propria controeccezione di inopponibilità della *soluti retentio*, sollevata invocando la disciplina legale della cartolarizzazione dei crediti.

4. Infine, il quarto motivo di ricorso principale denuncia «violazione e\o falsa applicazione dell'art. 2035 c.c. e della legge n. 130 del 30 aprile 1999, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Siena NPL 2018 S.r.l. contesta la presenza, nel caso qui in esame, dei requisiti della fattispecie che la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. n. 16706/2020) richiede perché si accerti, oltre alla nullità del mutuo per violazione di norme imperative, anche la «contrarietà al buon costume», da cui deriva la *soluti retentio*.

5. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, per la stretta connessione tra di loro, sono fondati.

5.1. Il Tribunale di Vicenza, per respingere (*in parte qua*) l'opposizione allo stato passivo di Siena NPL 2018 S.r.l., ha accertato la nullità dei due contratti di mutuo «per contrarietà all'ordine pubblico, cui consegue, ai sensi dell'art. 2035 c.c., la non ripetibilità della prestazione eseguita per scopo contrario al buon costume» (pag. 7 del decreto impugnato); inoltre, secondo il tribunale, «paiono indubbie sia la diretta contrarietà delle condotte della Banca mutuante a norme munite di presidio penale, con conseguente sanzione di nullità dei mutui azionati in questa sede *ex* art. 1418 c.c., sia la violazione dei principi alla base del patrimonio etico comune agli operatori economici nell'attuale contesto storico, che sostanzia l'offesa al buon costume nella sua dimensione economico-sociale, e dalla quale discende la non ripetibilità della prestazione eseguita *ex* art. 2035 c.c.» (pag. 9).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.2. Il tema della nullità dei contratti di finanziamento all'impresa in crisi è stato più volte affrontato da questa Corte e non occorre ripercorrerlo, se non per sommi cenni e mediante i richiami ad alcuni essenziali e condivisibili arresti recenti.

Si deve innanzitutto ribadire che la distinzione tra «*finanziamento "lecito" e finanziamento "abusivo"*» all'impresa in crisi passa attraverso un difficile bilanciamento degli interessi, fungendo da discrimine la sussistenza o meno di «*ragionevoli prospettive di risanamento*» dell'impresa finanziata. La verifica di tale presupposto è compito del giudice del merito, il quale deve porsi nell'ottica di una valutazione *ex ante*, ovverosia a prescindere dal facile *senno di poi* derivante dalla successiva conoscenza del fatto sopravvenuto dell'insuccesso di quelle prospettive. Con particolare riguardo alla banca, la conoscibilità *ex ante* dell'assenza di ragionevoli prospettive di risanamento deve essere apprezzata dal giudice del merito tenendo conto del dovere giuridico di «*sana e corretta gestione*» (art. 5 T.U.B.) e dello «standard *di conoscenze e di capacità … esigibile da parte dell'operatore professionale qualificato*» (per tutte queste considerazioni, v. Cass. n. 18610/2021, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).

Il finanziamento illecito è dunque quello concesso in una situazione in cui la parte finanziata non aveva in realtà alcuna ragionevole prospettiva di risanamento e tale situazione era conosciuta o comunque conoscibile dalla parte finanziatrice.

Tuttavia, non ogni finanziamento illecito comporta la nullità del relativo contratto, il quale – a parte gli «altri casi stabiliti dalla legge» (art. 1418, comma 3, c.c.) – «è nullo quando è contrario a norme imperative» (art. 1418, comma 1, c.p.c.), tali non potendosi considerare, a tal fine, le norme che impongono un determinato *standard* di diligenza a uno dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contraenti (v. Cass. S.u. n. 26724/2007; v., inoltre, Cass. S.u. n. 33719/2022 e Cass. n. 7949/2023, con riguardo alla violazione delle norme sui limiti di finanziabilità con mutuo fondiario; Cass. S.u. n. 8472/2022 e Cass. n. 7101/2025, sulla garanzia prestata da Confidi al di fuori dei casi consentiti).

La norma imperativa rilevante ai fini della nullità può ben essere, invece, la norma incriminatrice penale, «*allorché l'atto di esercizio dell'autonomia privata collida così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato. Ciò vale, per la precisione, quanto ai cosiddetti reati-contratto, ovvero alle fattispecie in cui la legge penale descrive la condotta tipica in termini corrispondenti a quelli che per il diritto civile occorrono per il perfezionamento di un contratto. Un atto avente una finalità economico-sociale volta a realizzare il risultato vietato dalla legge penale, identificabile appunto nella mera stipulazione di quel negozio, è di per sé in contrasto con una norma imperativa, e quindi nullo insanabilmente* ex *art. 1418, comma 1, c.c.*» (Cass. n. 21434/2023).

In particolare, nell'ambito del finanziamento all'impresa in crisi, è stato osservato che il contratto può essere lo strumento attraverso il quale vengono commessi reati, quali, ad esempio, le varie fattispecie di bancarotta semplice descritte nell'art. 217 legge fall. (e ora nell'art. 323 c.c.i.i.). In tali casi, sussiste la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà alla norma imperativa penale.

La conseguenza può essere altresì – qualora si ravvisi un «*profilo di disvalore*» particolarmente accentuato, sulla base «*dello scrutinio in concreto della iniziativa economica delle parti del rapporto di finanziamento*» – l'applicabilità della *soluti rententio*, in ragione della contrarietà del contratto anche al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

buon costume, il quale «*non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico*» (Cass. n. 16706/2020; cui ha fatto seguito Cass. n. 7134/2026).

5.3. Ebbene, il Tribunale di Vicenza ha affermato la nullità dei contratti di mutuo posti a fondamento della insinuazione al passivo di Siena NPL 2018 S.r.l. con il dichiarato intento di porsi sulla scia di tali orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Sono stati infatti riportati, nella motivazione del decreto, ampi stralci della citata ordinanza n. 16706/2020.

Sennonché, il risultato non è stato conforme all'intenzione dichiarata.

Infatti, l'affermazione della nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative penali presuppone innanzitutto l'esatta individuazione delle disposizioni penali che si assumono violate, presupposto per poter poi motivare l'accertamento in concreto della realizzazione di quella determinata e tassativa fattispecie incriminatrice e l'attiva partecipazione al reato della banca.

Nella motivazione del decreto qui impugnato, invece, non viene singolarmente indicata alcuna specifica disposizione penale, al fine di argomentarne la violazione nel caso concreto, essendosi limitato il tribunale alla generica affermazione della «diretta contrarietà delle condotte della Banca mutuante a norme munite di presidio penale», cui è aggiunto il cenno a «un'ipotesi di bancarotta» che sarebbe realizzata dalla «stipula di contratti finalizzati all'occultamento dello stato di decozione», senza alcuna indicazione sul se (e come) tale finalità sia stata accertata anche in capo alla banca finanziatrice.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Né la lacuna nella individuazione della fonte della nullità contrattuale per contrarietà a norme imperative può intendersi colmata dal riferimento alla «contrarietà all'ordine pubblico» e al «buon costume in senso economico». Infatti, nella citata giurisprudenza di legittimità, la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume deriva dalla violazione della norma penale e, per quel che riguarda in particolare la seconda, può aggiungersi all'illiceità penale, con l'effetto ulteriore della *soluti retentio*, ma non può surrogarla e integrare essa stessa un'autonoma causa di nullità del contratto. Infatti si legge, in Cass. n. 16706/2020, di una «*seconda, concorrente, violazione*», da accertare in rapporto alla «*peculiarità della fattispecie*», nella quale si ravvisa un «*complessivo profilo di disvalore*», il quale giustifica la «*"sanzione"*» aggiuntiva della irripetibilità dell'indebito (*soluti retentio*). Anche nella più recente Cass. n. 7134/2026, si legge che «*nulla vieta che un contratto giudicato illecito e, come tale, nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., possa essere soggetto anche alla sanzione civilistica dell'irripetibilità sancita dall'art. 2035 c.c., ove si ravvisino (come ha accertato il tribunale) prestazioni dettate da finalità per l'appunto immorali*».

L'ancoraggio della nullità del contratto alla violazione di (ben individuate) norme imperative (penali) è del resto essenziale perché la categoria della radicale invalidità del contratto non assuma, attraverso l'uso delle clausole generali dell'ordine pubblico e del buon costume, contorni troppo indefiniti, con intollerabile pregiudizio al valore della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti negoziali.

5.4. I primi due motivi del ricorso principale sono dunque fondati, laddove denunciano che il Tribunale di Vicenza ha sancito la nullità dei due contratti di mutuo ipotecario senza indicare le norme imperative (penali) dalla violazione delle quali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quella nullità sarebbe derivata. E, non avendo individuato le norme violate, men che meno il tribunale ha accertato in concreto le condotte integranti il profilo oggettivo e quello soggettivo della fattispecie incriminatrice, come invece avrebbe dovuto fare, prestando anche particolare attenzione, sotto il profilo soggettivo, all'accertamento della partecipazione della banca, quale concorrente esterno nel reato dell'imprenditore finanziato (v. Cass. n. 19288/2026, che ha cassato un decreto di rigetto di un'analoga opposizione allo stato passivo di una banca, in un caso in cui il tribunale aveva indicato la norma penale asseritamente violata, «*senza però indicare in alcun modo le condotte che, in qualche misura, potevano aver integrato gli estremi del reato di cui all'art. 217, primo comma, n. 4, l.f. (oppure 224 l.f.), né sotto il profilo soggettivo, né sotto profilo oggettivo, e neppure in relazione all'eventuale condotta posta in essere dall'*extraneus»).

6. Il terzo motivo e il quarto motivo del ricorso principale, in quanto esplicitamente proposti «Nella denegata ipotesi» del mancato accoglimento di quelli precedenti (v. pag. 16 del ricorso), risultano assorbiti.

7. Lo stesso vale, di conseguenza, per l'unico motivo di ricorso incidentale («violazione dell'art. 267 [*recte*: 276], comma 2, c.p.c.), che è stato formulato «Per la sola ipotesi che i motivi 3 o 4 [del ricorso principale] trovassero accoglimento» (v. pag. 28 del controricorso).

8. In definitiva, in accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei restanti motivi e del ricorso incidentale, il decreto impugnato viene cassato con rinvio al medesimo Tribunale di Vicenza, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale, dichiara assorbiti i rimanenti motivi di tale ricorso e il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Vicenza, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.9.2026.

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale